



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 febbraio 2011 (17.02)
(OR. en)**

6553/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0395 (COD)**

**FIN 83
CODEC 230**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Sig. Vítor CALDEIRA, presidente della Corte dei conti europea
Data: 9 febbraio 2011
Destinatario: Sig. János MARTONYI, presidente del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto: Parere riveduto n. 6/2010 (presentato in virtù dell'articolo 322, TFUE) su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea

Si trasmette in allegato per le delegazioni il parere riveduto n. 6/2010 della Corte dei conti su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

All.: Parere riveduto n. 6/2010 della Corte dei conti su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Parere riveduto n. 6/2010
(presentato in virtù dell'articolo 322, TFUE)

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea

NOTA ESPLICATIVA

1. Il parere della Corte n. 6/2010 presentato al Parlamento ed al Consiglio si esprimeva in merito alla proposta di modifica del regolamento finanziario formulata dalla Commissione nel documento COM(2010) 260 definitivo del 28 maggio 2010.
2. La Commissione ha successivamente pubblicato una nuova versione della sua proposta di modifica del regolamento finanziario, contenuta nel documento COM(2010) 815 definitivo del 22 dicembre 2010.
3. Nella relazione del COM(2010) 815 definitivo, la Commissione spiega che la proposta non apporta modifiche sostanziali al testo. Essa invece riunisce e sostituisce le proposte della Commissione presentate nei due documenti COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo, e incorpora le modifiche apportate al regolamento finanziario a seguito dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010¹.
4. La numerazione degli articoli nel COM(2010) 815 definitivo differisce tuttavia da quella dei documenti COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo, e ciò rappresenta una fonte di potenziale confusione per coloro che consultano il parere della Corte.
5. Pertanto, al fine di aiutare i lettori, il documento che segue riproduce il parere della Corte n. 6/2010, utilizzando la numerazione degli articoli del COM(2010) 815 definitivo.

¹ GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

INDICE

	Paragrafi
Sintesi	I - XV
Introduzione	1 - 4
Principi di bilancio	5
Entrate con destinazione specifica	6 - 9
Proposta della Commissione	6
Analisi	7 - 8
Raccomandazione.....	9
Rischio di errore tollerabile	10 - 23
Proposta della Commissione	10 - 11
Analisi	12 - 22
Finalità	13 - 15
Definizione e stima	16 - 17
Misurazione del livello di rischio tollerabile	18
Ruoli e responsabilità.....	19 - 22
Raccomandazione.....	23
Modalità di gestione e obblighi degli Stati membri.....	24 - 36
Proposta della Commissione	24 - 25
Analisi	26 - 35
Responsabilità della Commissione e degli Stati membri.....	28
Applicazione in altri settori dei dispositivi amministrativi vigenti per l'agricoltura.....	29 - 32

Costo delle proposte.....	33
Compatibilità con un sistema di rimborso basato sui risultati.....	34
La Commissione come intende usare tali informazioni?	35
Raccomandazione.....	36
Pagamenti, recupero e aggiudicazione degli appalti pubblici.....	37
Conti fiduciari	38 - 41
Proposta della Commissione	38
Analisi	39 - 40
Raccomandazione.....	41
Sovvenzioni e premi	42
Strumenti finanziari	43 - 47
Proposta della Commissione	43
Analisi	44 - 46
Raccomandazione.....	47
Controllo esterno.....	48 - 69
Relazione annuale.....	49 - 63
Proposta della Commissione.....	49
Analisi	50 - 62
Raccomandazione	63
Relazioni speciali	64 - 68
Proposta della Commissione.....	64
Analisi	65 - 67

Raccomandazione	68
Altre questioni inerenti al controllo esterno	69
Fondi fiduciari europei.....	70 - 78
Proposta della Commissione	70
Analisi	71 - 77
Questioni di carattere amministrativo.....	72 - 73
Costi 74 - 75	
Disposizioni relative all'obbligo di rendiconto e all'audit.....	76 - 77
Raccomandazione.....	78
Regolamento finanziario tipo per il partenariato pubblico-privato.....	79 - 82
Proposta della Commissione	79
Analisi	80 - 81
Raccomandazioni	82
Finanziamento di acquisizioni immobiliari	83
Disposizioni finali.....	84
Questioni cui non è stato dato rilievo dalla Commissione	
nella relazione.....	85
Liquidazione dei prefinanziamenti	86 - 89
Proposta della Commissione	86
Analisi	87
Raccomandazione.....	88 - 89
Rendiconto e contabilità	90 - 93
Proposta della Commissione	90

Analisi	91 - 92
Raccomandazione.....	93
Regolamenti finanziari delle agenzie e degli altri organismi	
istituiti in virtù del trattato	94 - 100
Proposta della Commissione	94
Analisi	95 - 98
Raccomandazione.....	99 - 100
Obblighi in materia di presentazione di relazioni	101 - 102

Allegato – Testo modificato della Commissione e suggerimenti della Corte

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta di regolamento¹ del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea² (di seguito "il regolamento finanziario"),

vista la richiesta di un parere sul progetto di regolamento suddetto, formulata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 3 settembre 2010, nonché la richiesta del Parlamento europeo del 23 giugno 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

Sintesi

- I. Migliorare la gestione finanziaria dell'Unione europea e le disposizioni in virtù delle quali la Commissione deve render conto della propria gestione dei fondi, è un compito importante. Il regolamento finanziario può svolgere un ruolo a tal fine; gli emendamenti proposti comprendono modifiche che aiuteranno i responsabili della gestione a prendere decisioni sensate: talune proposte di modifica comportano una semplificazione sostanziale delle procedure. Il regolamento però non è, di per sé, sufficiente: i miglioramenti fondamentali saranno apportati attraverso l'operato dei responsabili della gestione nell'ambito della Commissione e delle altre istituzioni, nonché degli Stati membri.

- II. La Commissione ha descritto la proposta come un atto che va oltre la normale portata di una revisione triennale, ma in realtà le modifiche proposte sono meno ambiziose di quanto annunciato. Ad esempio (paragrafo 42), la relazione accenna alla trasformazione del regime delle sovvenzioni, che non sarebbe più basato sui mezzi bensì sui risultati. Dal lato pratico, se vi sono innovazioni come la disposizione che prevede la concessione di premi, le proposte non sono però all'altezza dell'intento perseguito.

¹ COM(2010) 260 definitivo del 28 maggio 2010.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- III. La proposta della Commissione sulle entrate con destinazione specifica esterne poggia su una base solida, ma appare inutile disporre di una categoria di entrate con destinazione specifica interne (paragrafi 6 - 9).
- IV. La Commissione formula proposte sul rischio di errore tollerabile. La Corte constata che regna una grande incertezza riguardo alla definizione e all'applicazione di tale concetto e che la proposta della Commissione sembra ricorrere al concetto di rischio tollerabile esclusivamente per stabilire quale livello di pagamenti irregolari possa essere ritenuto accettabile ex post. La Corte invita il Parlamento e il Consiglio a valutare l'opportunità di introdurre nel regolamento finanziario l'obbligo per la Commissione di migliorare l'esame delle proposte di spesa al momento della loro presentazione, nonché la diagnosi delle cause di errore da essa espressa. Il regolamento finanziario non dovrebbe cercare di limitare la responsabilità della Corte riguardo alla determinazione del livello di rilevanza appropriato (paragrafi 10 - 23).
- V. La proposta della Commissione sulle modalità di gestione comporta un obbligo significativo, ossia una dichiarazione della direzione sull'impiego di tutti i fondi la cui gestione sia esercitata in concorrenza con gli Stati membri. Le proposte sollevano tuttavia questioni inerenti al costo, alle modalità pratiche e alla responsabilità che richiedono un'attenta considerazione (paragrafi 24 - 36).
- VI. La Corte raccomanda che il regolamento recante le modalità di esecuzione tenga conto dei commenti da essa precedentemente espressi riguardo ai conti fiduciari (paragrafi 38 - 41).
- VII. L'introduzione nel regolamento finanziario di una base giuridica specifica per l'uso degli strumenti finanziari è appropriata. La Corte osserva tuttavia che l'aggiunta al regolamento finanziario proposta non affronta la questione della proprietà. Non è chiaro se la Commissione preveda di iscrivere tutti gli strumenti finanziari nel bilancio finanziario dell'Unione europea (paragrafi 43 - 47).

- VIII. Alcune parti sostanziali delle proposte sull'audit esterno limiterebbero la capacità della Corte di assolvere in maniera efficace le responsabilità che ad essa incombono in virtù del trattato. La Corte raccomanda pertanto al Parlamento e al Consiglio di respingere la maggior parte di tali proposte (paragrafi 48 - 69).
- IX. La Commissione propone la creazione di fondi fiduciari dell'Unione. La Corte attira l'attenzione del Parlamento e del Consiglio su questioni attinenti all'amministrazione, all'obbligo di rendiconto e all'audit sollevate dalla proposta in oggetto (paragrafi 70 - 78).
- X. La disposizione relativa a un "modello semplificato di regolamento finanziario" per i singoli organismi di partenariato pubblico-privato proposti non richiede espressamente la consultazione della Corte. A giudizio della Corte, è importante che tale documento non limiti in alcun modo la sua capacità di controllare l'impiego dei fondi dell'UE (paragrafi 79 - 81).
- XI. La Corte raccomanda di rafforzare ulteriormente la disposizione sul prefinanziamento, unitamente all'intervento della direzione per ridurre l'eccessivo accumularsi di pagamenti non liquidati (paragrafi 86 - 89).
- XII. Le proposte comportano in una certa misura la semplificazione delle disposizioni relative alla preparazione e alla presentazione dei conti. La Corte raccomanda inoltre che l'impegno della Commissione ad elaborare rendiconti finanziari conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale sia ribadito e chiarito (paragrafi 90 - 93).
- XIII. La Corte raccomanda che sia chiarita la proposta della Commissione concernente l'audit delle agenzie al fine di massimizzare il contributo che tale proposta potrebbe apportare alla garanzia globale sulla legittimità e la regolarità della spesa (paragrafi 94 - 99).
- XIV. La Corte suggerisce di rivedere gli obblighi in materia di presentazione di relazioni (paragrafi 101 - 102).
- XV. Nel complesso, le proposte relative alla rifusione del regolamento finanziario forniranno alla Commissione l'opportunità di migliorare la trasparenza e la gestione finanziaria. La semplificazione della normativa settoriale rimane tuttavia un passo importante da compiere per migliorare, in misura significativa, i risultati.

Introduzione

1. Il documento della Commissione (COM(2010) 260 definitivo), ora consolidato nel COM(2010) 815 definitivo, contiene numerose proposte dettagliate di emendamenti degli articoli del regolamento finanziario. La relazione ivi contenuta espone in sintesi le finalità e la natura degli emendamenti apportati a gruppi di articoli; il parere della Corte segue, per quanto possibile, la struttura della relazione.
2. Il presente parere fa riferimento, ove necessario, al testo della Commissione (SEC(2010) 639/2) che indica possibili modifiche delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, senza però commentare il testo nel suo insieme.
3. Migliorare la gestione finanziaria dell'Unione europea e le disposizioni in virtù delle quali la Commissione deve render conto della propria gestione dei fondi, è un compito importante, nel quale la modifica del regolamento finanziario può svolgere un ruolo; gli emendamenti proposti comprendono molti cambiamenti auspicabili che consentiranno di compiere progressi. Tuttavia, come evidenziato dalla Corte in altra sede¹, per migliorare la qualità della spesa dell'UE è necessario semplificare, e migliorare ulteriormente, la normativa settoriale e adottare nuove disposizioni per sostenere e incoraggiare i responsabili della gestione nell'ambito della Commissione, delle altre istituzioni e degli Stati membri, esigendo al contempo un intervento incisivo da parte degli stessi. È poco probabile che una normativa complessa conduca alla maggiore efficienza perseguita da tutti i portatori di interesse dell'UE.
4. In alcuni casi i paragrafi che seguono suggeriscono emendamenti dettagliati della proposta della Commissione. Tali suggerimenti sono riportati nell'allegato A.

¹ Cfr. Parere n. 1/2010 – Migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea: rischi e sfide (<http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/opinions>). La Corte fa presente che nel parere in questione suggeriva che il concetto di “valore aggiunto europeo” dovrebbe essere enunciato chiaramente in una dichiarazione politica adeguata o nella normativa europea, onde fornire un orientamento alle autorità politiche dell'UE al momento di scegliere le priorità di spesa. Il regolamento finanziario potrebbe costituire un tale veicolo legislativo.

Principi di bilancio (articoli 3 - 31)

5. La Commissione propone una serie di modifiche del titolo II del regolamento finanziario, concernente i principi di bilancio. La Corte constata che tali modifiche (che consistono, nello specifico, nel semplificare le disposizioni sul recupero degli interessi) sono intese di norma a semplificare e agevolare la gestione del bilancio, rispettandone al contempo i principi; al riguardo non ha commenti particolari da formulare, eccetto per due aspetti (il trattamento delle entrate aventi destinazione specifica e il rischio di errore tollerabile).

Entrate con destinazione specifica (articoli 10 e 18)*Proposta della Commissione*

6. L'attuale regolamento finanziario elenca (articolo 18) diversi tipi di "entrate con destinazione specifica", cui fare ricorso per finanziare determinate voci di spesa. L'articolo 10 del testo attualmente in vigore dispone che le entrate di questo tipo non utilizzate sono oggetto di un riporto di diritto. La Commissione propone:

- all'articolo 18, di operare una distinzione fra "entrate con destinazione specifica esterne" (provenienti dagli Stati membri, da paesi terzi ecc.) ed "entrate con destinazione specifica interne" derivanti da talune categorie di operazioni (proventi della vendita di autoveicoli, attrezzature, indennità di assicurazione ecc.);
- all'articolo 10, di prevedere il riporto delle entrate con destinazione specifica esterne fino al loro completo utilizzo, mentre le entrate con destinazione specifica interne verrebbero riportate per un unico esercizio.

Analisi

7. La proposta della Commissione è ragionevole per quanto concerne le entrate con destinazione specifica esterne. I governi e altre autorità che hanno contribuito, ad esempio, a programmi di ricerca o di aiuto, desiderano poter verificare che i fondi da essi versati sono stati utilizzati per i fini previsti.

8. Non sembra invece necessario disporre di una categoria di entrate con destinazione specifica interne. Le entrate di origine interna possono essere trattate attraverso il normale processo di bilancio.

Raccomandazione

9. La Corte raccomanda al Parlamento e al Consiglio di adottare la proposta della Commissione unicamente per quanto concerne le entrate con destinazione specifica esterne.

Rischio di errore tollerabile (articolo 29)

Proposta della Commissione

10. L'articolo 29 della proposta della Commissione imporrebbe (e non semplicemente consentirebbe) all'autorità legislativa di decidere il livello di rischio tollerabile "all'opportuno grado di aggregazione del bilancio". Di tale decisione "si tiene conto" durante la procedura annuale di scarico. Il livello di rischio di errore tollerabile deve essere fondato su un'analisi dei costi e dei benefici dei controlli. Gli Stati membri, le entità e le persone che gestiscono i fondi UE sono tenute a riferire alla Commissione in merito ai costi dei controlli della spesa UE da essi sostenuti.

11. Il considerando 16 aggiunge ulteriori dettagli:

- il rischio tollerabile cambierà il modo in cui gli ordinatori valutano il rischio (modificando quindi le modalità di preparazione delle relazioni annuali di attività);
- le autorità competenti per il scarico si pronunceranno sulla base del rischio tollerabile;
- l'autorità legislativa dovrebbe stabilire il livello di rischio di errore tollerabile "per settore", un termine usato di norma per indicare gli oltre trenta settori di attività che compongono la sezione del bilancio riservata alla Commissione.

Analisi

12. La Corte formula le seguenti osservazioni per quanto concerne le finalità, la definizione, la stima e l'applicazione del livello di rischio tollerabile, nonché le responsabilità delle istituzioni.

Finalità

13. La Corte ha precedentemente precisato (Parere n. 1/2010) che l'analisi dei costi e dei benefici dei programmi di spesa e dei probabili rischi di errore potrebbe fornire elementi utili all'esame del regime normativo e della struttura gestionale dei programmi in questione. In altri termini, dovrebbe considerare le debolezze dei sistemi vigenti e analizzare i costi e i benefici dei vari possibili cambiamenti. Ove non sia fattibile ottenere un alto livello di conformità alle norme del regime, appaiono possibili una serie di opzioni, tra cui la semplificazione di tali norme, la ridefinizione del programma, il rafforzamento dei controlli, l'accettazione di un livello di non conformità meno elevato o, se necessario, l'interruzione dell'attività.

14. La proposta della Commissione per l'articolo 29 sembra invece ricorrere al concetto di rischio tollerabile esclusivamente per decidere quale livello di uso irregolare dei fondi debba essere considerato accettabile ex post. Non impone, ad esempio, alla Commissione di stimare il costo dei sistemi amministrativi e di controllo, il tasso probabile di non conformità e di definire le possibili semplificazioni considerate ogniqualvolta presenta un nuovo regime di spesa (ad esempio al momento di considerare i programmi di spesa dell'Unione a partire dal 2014).

15. Attualmente il regolamento finanziario non menziona le responsabilità che incombono alla Commissione nell'ambito della preparazione di nuove proposte di spesa (ad eccezione dell'articolo 51, che evoca la necessità di un atto di base). Occorre considerare se il regolamento finanziario non debba imporre alla Commissione di stimare i probabili livelli di non conformità, di intraprendere una valutazione d'impatto e di valutare i probabili costi generali e di controllo prima di presentare nuove proposte di spesa.

Definizione e stima

16. Sebbene il “livello di rischio tollerabile” debba essere definito dall’autorità legislativa in termini numerici, i parametri in questione non sono stati chiaramente definiti. Come sopra accennato, le unità di spesa da coprire sono definite in modo più dettagliato nel progetto di considerando che non nel progetto di articolo, creando confusione. Altrettanto significativo è il fatto che il progetto di testo non specifica se il rischio di errore debba essere considerato in relazione all’importo della spesa dichiarata come correttamente eseguita dai beneficiari finali (un criterio valido) o all’entità dell’esborso della Commissione (che comprende gli anticipi, di scarsa rilevanza ai fini della dimostrazione della legittimità e della regolarità della spesa in settori quali la ricerca o quelli soggetti a gestione concorrente).

17. Dalla proposta di articolo 29 non emerge chiaramente se i “costi dei controlli” debbano includere i costi sostenuti dai beneficiari. Si può presumere che così dovrebbe essere se il livello di rischio tollerabile deve essere stabilito ponendo a confronto i costi marginali e i benefici dei controlli supplementari, come contemplato dalla Commissione nelle sue comunicazioni. Il testo della proposta, inoltre, non indica chiaramente se i costi sostenuti dalla Commissione saranno presi in considerazione.

Misurazione del livello di rischio tollerabile

18. Se l’autorità legislativa dovesse accettare taluni elementi proposti dalla Commissione, occorrerebbe esaminare attentamente come poter stabilire se il rischio di errore sia stato effettivamente limitato a un livello tollerabile.

Ruoli e responsabilità

19. Come indicato dalla Corte nei commenti espressi riguardo alla comunicazione 2008 della Commissione “Verso un’intesa sul concetto di rischio di errore tollerabile” (COM(2008) 866), il concetto di livello di errore tollerabile, o di rischio di errore, solleva questioni che spetta al Parlamento e al Consiglio dibattere e decidere, sia in quanto autorità legislativa sia nel contesto della procedura di scarico. La proposta della Commissione riflette pertanto, in modo appropriato, la ripartizione delle responsabilità fra le istituzioni.

20. La definizione del livello di rilevanza spetta invece al revisore esterno. È compito della Corte dei conti definire una “soglia di rilevanza” in base ai principi internazionali di audit.

21. In applicazione di tali principi, il revisore esterno

- a) ricorre al giudizio professionale per determinare il livello di rilevanza nella fase di pianificazione;
- b) nel decidere se il giudizio di audit debba o meno essere modificato, considera non solo l'errore aggregato presente ma anche la natura dell'errore.

22. La Corte osserva che se il Parlamento europeo e il Consiglio volessero definire delle soglie per il rischio di errore tollerabile, potrebbero farlo mediante strumenti normativi non cogenti (*soft law*), ad esempio delle linee guida, anziché mediante atti legislativi.

Raccomandazione

23. La Corte raccomanda al Parlamento europeo e al Consiglio di tener conto delle considerazioni suddette nell'esaminare la proposta della Commissione. Spetta alle autorità competenti per il discharge stabilire le condizioni che ne regolano la concessione. La Corte evidenzia tuttavia la forte incertezza che accompagna la definizione e l'applicazione del concetto di rischio tollerabile. Essa suggerisce che il Parlamento e il Consiglio valutino se il regolamento finanziario non debba imporre alla Commissione di svolgere un esame più approfondito delle proposte di spesa all'atto della loro presentazione e di migliorare la diagnosi delle cause di errore. Il regolamento finanziario non dovrebbe cercare di limitare la responsabilità della Corte nel decidere il livello di rilevanza appropriato.

Modalità di gestione e obblighi degli Stati membri (articoli 55 e 56)*Proposta della Commissione*

24. La Commissione propone di ridurre i metodi di gestione attualmente previsti dal regolamento finanziario a due modalità: la gestione diretta e quella indiretta. Tutte le spese gestite in maniera concorrente con gli Stati membri verrebbero sottoposte a dispositivi amministrativi modellati su quelli in uso per l'agricoltura.

25. Gli organismi incaricati dagli Stati membri della gestione della spesa sarebbero tenuti a garantirne l'assoggettamento a una revisione contabile esterna indipendente e a produrre una "dichiarazione di affidabilità di gestione" riguardante la completezza e l'esattezza dei conti, il funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la regolarità della spesa gestita. Questa dichiarazione, corredata del parere di un organismo indipendente di revisione, dovrebbe essere rilasciata entro il 1° febbraio (unitamente a una relazione di sintesi da presentare entro il 15 febbraio laddove l'erogazione della spesa incomba a più di un organismo).

Analisi

26. L'obbligo di una dichiarazione tempestiva imposto a tutti i responsabili della gestione dovrebbe migliorare sensibilmente la puntualità e la coerenza dell'informativa finanziaria e gestionale.

27. Le proposte della Commissione non semplificherebbero tuttavia il dispositivo amministrativo. Esse suscitano una serie di interrogativi circa:

- il costo del dispositivo da porre in essere in applicazione della normativa;
- la misura in cui i sistemi finanziari vigenti per l'agricoltura (il modello cui fa riferimento il proposto articolo 56) possono essere facilmente applicati ad altri settori di spesa;
- la compatibilità o meno della proposta con l'obiettivo dichiarato della Commissione di passare a un sistema di rimborso basato sui risultati; e

- il modo in cui la Commissione utilizzerebbe le informazioni generate dai dispositivi proposti.

I benefici globali della proposta non sono stati inoltre illustrati (cfr. paragrafi 35 e 36).

Responsabilità della Commissione e degli Stati membri

28. Fra le modifiche del regolamento finanziario proposte figura la cancellazione della precedente definizione del ruolo degli Stati membri, che consisteva nell'espletare "funzioni di esecuzione". È fondamentale che le responsabilità della Commissione nell'ambito della gestione concorrente siano stabilite con chiarezza¹. Ciò dovrebbe comprendere la fissazione di termini per l'esecuzione delle attività descritte all'articolo 56, paragrafo 6, e l'obbligo per la Commissione di adottare una decisione in cui riconosce l'importo finale della spesa imputabile all'esercizio finanziario.

Applicazione in altri settori dei dispositivi amministrativi vigenti per l'agricoltura

29. Nel corso degli anni, la spesa agricola a carico del bilancio UE è stata tendenzialmente inficiata da un livello di errore più basso rispetto ad altri settori delle spese operative. Tuttavia, le differenze fra la spesa del settore agricolo e quella di altri settori sono considerevoli. I beneficiari della spesa erogata a titolo della politica agricola comune svolgono di norma l'attività richiesta, mentre le autorità nazionali espletano dei controlli prima di procedere al pagamento; circa il 70 % della spesa non è calcolato in base al principio del rimborso dei costi, bensì in funzione di criteri oggettivi, come la superficie ammissibile all'aiuto nel quadro del regime di pagamento unico.

30. Per quanto riguarda la spesa in settori come i Fondi strutturali, l'istruzione e la cultura, la giustizia e gli affari interni, vi sono diverse tipologie di destinatari delle sovvenzioni, i quali percepiscono i contributi UE per attività in corso cofinanziate anche da altre fonti. I pagamenti vengono erogati prima che le spese siano effettivamente sostenute e le domande di contributo sono accettate a fronte della dichiarazione di spese ammissibili, presentate come realmente sostenute.

¹ Il considerando (22) sembra indicare che non vi sarà una valutazione ex-ante per accertare se i controlli espletati dagli Stati membri forniscano un grado di tutela soddisfacente degli interessi finanziari dell'Unione, sebbene l'articolo 56 suggerisca che la Commissione può esercitare un ruolo di accreditamento.

31. Il sistema contabile dell'organismo che gestisce i pagamenti non fornirà quindi una registrazione diretta dei diritti all'aiuto, bensì una registrazione indiretta dei dati dichiarati da altri organismi. Inoltre, i controlli concernenti (ad esempio) un programma inerente alle infrastrutture, al capitale di rischio o alla formazione possono avere un calendario e una natura diversi.

32. Di conseguenza, replicare i dispositivi amministrativi posti in essere per i pagamenti agricoli non sarà necessariamente facile, né si può presumere che i cambiamenti proposti trasferiscano automaticamente ad altre parti del bilancio i punti di forza apparenti del sistema attualmente applicato per la spesa agricola.

Costo delle proposte

33. Non viene fatto alcun riferimento a quanto potrebbe ammontare la creazione delle strutture descritte all'articolo 56. L'inclusione di una valutazione d'impatto per le proposte sarebbe stata utile per valutare i costi in questione.

Compatibilità con un sistema di rimborso basato sui risultati

34. Le proposte formulate in questo articolo sembrano rappresentare un investimento importante volto ad ottenere informazioni più accurate sui costi rimborsabili sostenuti dai beneficiari. Benché ciò sia auspicabile se i sistemi di pagamento dovessero rimanere immutati, la relazione introduttiva al regolamento finanziario annuncia il passaggio "a un regime fondato sui risultati, basato sulla definizione di indicatori e obiettivi concordati". Se venisse introdotto un regime di questo tipo, sarebbe opportuno disporre di un quadro amministrativo diverso.

La Commissione come intende usare tali informazioni?

35. La proposta della Commissione presenta notevoli similitudini con i concetti elaborati nel parere della Corte n. 2/2004 sul modello di audit unico (*single audit*) e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario. Entrambi comprendono un sistema, a struttura piramidale, di controlli coordinati sulla spesa dei vari settori di bilancio, su cui poggia la garanzia globale fornita a livello della Commissione. Le proposte formulate nel progetto di regolamento finanziario potrebbero contribuire a questa “piramide di garanzia”, ma la proposta della Commissione non precisa come intende utilizzare le informazioni ottenute per stabilire in via conclusiva se i conti siano esatti e se tutti i flussi di spesa siano esenti da errori rilevanti.

Raccomandazione

36. La Corte raccomanda al Parlamento e al Consiglio di considerare le proposte della Commissione alla luce delle osservazioni sopra esposte. Rileva, in particolare, che le proposte fondono elementi di architettura istituzionale con elementi di garanzia in merito all'affidabilità delle informazioni contabili, alla legittimità e alla regolarità delle spese e al profilo di rischio per i programmi di spesa. Sarebbe possibile, ad esempio, ottenere una dichiarazione dei responsabili della gestione per ciascun programma di spesa, senza tuttavia esigere che ciascuno di essi abbia il medesimo dispositivo organizzativo.

Pagamenti, recupero e aggiudicazione degli appalti pubblici

37. La Corte non ha commenti da fare sulle proposte contenute nel progetto di regolamento finanziario.

Conti fiduciari (articolo 65, paragrafo 7)

Proposta della Commissione

38. La Commissione propone che possano essere aperti conti fiduciari a nome e per conto della Commissione (sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione). Tali conti saranno gestiti da una delle entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), comprese le istituzioni finanziarie incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Analisi

39. La Corte ha controllato in precedenza la gestione dei conti fiduciari da parte della Commissione (ad es. nella relazione speciale n. 5/2009). La Corte aveva concluso, fra l'altro, che non erano state definite norme chiare per la creazione dei conti fiduciari.

40. I conti fiduciari sono già utilizzati dalla Commissione da molti anni, nell'attuazione di programmi e azioni come le operazioni di capitale di rischio o le garanzie per le PMI. Questa nuova disposizione fornirebbe il fondamento giuridico per l'apertura di nuovi conti fiduciari; per quanto riguarda i conti fiduciari esistenti, essa non impone all'ordinatore incaricato di attuare il programma o l'azione di ottenere il consenso del contabile della Commissione, né impone l'adozione di norme che ne disciplinino l'uso e il monitoraggio.

Raccomandazione

41. La Corte suggerisce alla Commissione di tener conto dei commenti espressi ai paragrafi 30-32 della relazione speciale della Corte n. 5/2009 al momento di finalizzare il testo delle modalità di esecuzione.

Sovvenzioni e premi (articoli 115 - 129)

42. La Commissione formula numerose proposte per adeguare il sistema di rimborso delle spese (consentendo un uso più ampio delle somme forfetarie, dei costi unitari standard ecc.). Le proposte di modifica del regolamento finanziario non spiegano tuttavia in dettaglio come avverrà il passaggio a un sistema basato sui risultati. Vi è quindi un divario fra l'intento enunciato nella relazione introduttiva (che indica tra le finalità "il passaggio del regime delle sovvenzioni dalla gestione basata sul costo reale (input) a un sistema basato sul risultato (output), per consentire una più precisa realizzazione degli obiettivi strategici e semplificare considerevolmente i requisiti procedurali e documentali, a vantaggio dei beneficiari, nonché promuovere il ricorso a somme forfettarie") e la realtà delle modifiche proposte. La proposta di introdurre dei premi può segnalare uno scostamento dal rimborso dei costi. Se la Commissione intende compiere progressi significativi verso un sistema di rimborso basato sui risultati, è necessario che affronti la questione nelle modalità di esecuzione e/o nella normativa settoriale.

Strumenti finanziari (articoli 130 e 131)

Proposta della Commissione

43. Questo nuovo titolo fornisce un quadro normativo per l'uso degli strumenti finanziari. In virtù delle disposizioni in causa, la Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, affidando dei compiti alla BEI, al FEI o ad altre istituzioni finanziarie. In precedenza, gli strumenti finanziari erano trattati come eccezioni rispetto ai dispositivi standard per la concessione di sovvenzioni.

Analisi

44. L'introduzione, nel regolamento finanziario, di un fondamento giuridico specifico per l'uso degli strumenti finanziari è appropriato per i motivi illustrati dalla Commissione. Tuttavia, la Corte osserva che il nuovo orientamento fornito dall'aggiunta al regolamento finanziario proposta non affronta la questione della proprietà: non è chiaro se la Commissione preveda di iscrivere tutti gli strumenti finanziari nel bilancio finanziario dell'Unione europea, come dovrebbe fare in applicazione delle norme contabili riconosciute a livello internazionale¹ (cfr. inoltre i paragrafi 46 e 92).

45. La Corte ha controllato in precedenza la gestione dei diversi strumenti finanziari da parte della Commissione e della BEI, del FEI e di altri intermediari finanziari (cfr. relazione speciale n. 1/2009 e relazione annuale sull'esercizio 2008). La Corte ha concluso, *inter alia*, che in alcuni casi il monitoraggio dell'uso degli strumenti finanziari da parte della Commissione o degli intermediari finanziari incaricati della loro gestione non è risultato adeguato.

¹ Alcuni degli strumenti finanziari menzionati nella scheda tecnica della Commissione su questo aspetto delle sue proposte non figurano attualmente nel bilancio finanziario.

46. La Commissione intende avvalersi maggiormente degli strumenti finanziari. Pertanto dovrà necessariamente monitorarne l'uso e investire nella formazione di personale cui assegnare la gestione dei rischi associati¹. Dovrà inoltre fare in modo che il personale sia consapevole della necessità di garantire la trasparenza (compresa la presentazione di informazioni conformemente alle norme contabili riconosciute a livello internazionale).

Raccomandazione

47. La Corte raccomanda che il Parlamento europeo e il Consiglio richiedano ulteriori chiarimenti alla Commissione riguardo alla proprietà degli strumenti finanziari, nonché alle modalità di contabilizzazione e rendicontazione degli stessi negli stati finanziari dell'UE. La Corte raccomanda inoltre che la Commissione includa nelle modalità di esecuzione strategie appropriate per monitorare l'uso di tali strumenti, compresi quelli applicati nella gestione indiretta. La Commissione dovrebbe altresì rafforzare la capacità del proprio personale di gestire strumenti finanziari relativamente complessi.

Controllo esterno (articoli 139, 150, 153 - 155)

48. La Commissione formula una serie di proposte concernenti la relazione annuale della Corte (articoli 139, 153 e 155) e le relazioni speciali (articolo 154). La Commissione (la principale entità controllata dalla Corte) non ha consultato quest'ultima (ossia il revisore esterno della Commissione) prima di proporre tali modifiche alle disposizioni concernenti gli audit della Corte.

¹ La Corte osserva che anche le agenzie hanno utilizzato strumenti finanziari.

La relazione annuale

La proposta della Commissione

49. La Commissione propone (oltre al riordinamento dell'articolo 153):

- l'anticipazione delle scadenze previste per la trasmissione delle osservazioni suscettibili di figurare nella relazione annuale, ovvero i progetti di capitoli della relazione. La data per la trasmissione delle osservazioni alla Commissione non sarebbe più il 30 giugno, ma il 15 giugno, mentre il termine per la trasmissione alle altre istituzioni e organismi sarebbe il 1° giugno (articolo 153, paragrafo 1);
- l'anticipazione del termine previsto per la presentazione delle osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli altri organismi (articolo 139, paragrafo 1);
- la precisazione che le osservazioni della Corte sono soggette a una procedura in contraddittorio (articolo 153, paragrafi 1 e 2);
- la riformulazione delle disposizioni relative alla pubblicazione delle risposte delle istituzioni (articolo 153, paragrafo 4);
- la rifusione delle disposizioni in cui la Commissione invita ciascuno Stato membro a esprimere la propria opinione in merito alle osservazioni della Corte che lo riguardano (articolo 153, paragrafo 6), compreso un lasso di tempo più lungo per la risposta;
- una nuova disposizione che imponga alla Corte di trasmettere le sintesi delle constatazioni preliminari pertinenti alla relazione annuale entro il 1° giugno dell'esercizio successivo a quello cui fanno riferimento, e che conceda all'istituzione, all'organismo o allo Stato membro in questione un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte eventuali commenti alle sintesi suddette (articolo 155).

Analisi

50. La Corte non ha commenti da fare sulle modifiche proposte all'articolo 153, paragrafi 4 o 6.

51. La proposta di inserire un riferimento alla procedura del contraddittorio nell'articolo 153, paragrafi 1 e 2, appare ridondante.

52. La Corte considera non appropriate le modifiche di calendario proposte all'articolo 153, paragrafo 1. Sul piano formale, ridurrebbero in misura significativa il tempo a disposizione della Corte per preparare le proprie osservazioni. La Corte rileva inoltre che la Commissione non ha proposto di anticipare la data in cui è tenuta a presentare i conti provvisori (articolo 138) e definitivi (articolo 139).

53. Il calendario proposto suscita forte perplessità, in particolare per quanto concerne le relazioni annuali di attività dei direttori generali della Commissione e la "relazione di sintesi" che le consolida. La Corte formula i propri commenti su tali documenti nella relazione annuale. L'articolo 63, paragrafo 9, dispone che questi documenti devono essere trasmessi entro il 15 giugno. La Corte sarebbe quindi costretta a trasmettere il progetto di relazione nello stesso giorno in cui la Commissione deve trasmettere la propria relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di controllo interno.

54. La Corte riconosce che è auspicabile mettere tempestivamente a disposizione della Commissione e delle altre parti interessate il materiale necessario e pertanto vi provvede, ogniqualvolta sia possibile, prima della scadenza dei termini previsti dal regolamento finanziario per la trasmissione formale. Essa suggerisce che sarebbe meglio lasciare immutato l'attuale calendario ufficiale e continuare a fare affidamento sulla cooperazione.

55. Se il Parlamento e il Consiglio ritengono invece che taluni termini debbano essere anticipati, la Corte considera che sarà necessario adottare il medesimo approccio per il calendario della Commissione.

56. In questo caso, sarebbe particolarmente auspicabile riconsiderare il termine per la ricezione delle risposte fornite dalla Commissione e dalle altre istituzioni al progetto di relazione annuale della Corte (osservazioni). Tale termine è stato fissato al 15 ottobre dall'articolo 153, paragrafo 1. Se le istituzioni mettessero a disposizione le rispettive risposte definitive tradotte solo a tale data, sarebbe impossibile pubblicare la relazione annuale nei tempi previsti. Per rispettare i termini vigenti per la presentazione della relazione annuale all'autorità di bilancio all'inizio di novembre, la Corte deve ricevere le risposte e la relativa traduzione completa entro il 30 settembre.

57. Anche il nuovo articolo 155 proposto deve essere considerato alla luce delle condizioni cui è soggetta la stesura della relazione annuale della Corte.

58. La Corte deve riferire in merito alla totalità delle spese concernenti un determinato esercizio finanziario. Non può completare il proprio programma di visite di audit finché la Commissione non ha registrato tutte le spese¹. In queste condizioni, è inevitabile che la comunicazione dei risultati di audit sia fonte di stress per tutte le parti in causa. Per farvi fronte sono necessari collaborazione, comunicazione e dialogo.

59. Vi sono di norma tre occasioni in cui l'entità controllata ha la possibilità di rispondere alle constatazioni della Corte:

- a) durante le visite di audit (dopo le quali molti beneficiari/Stati membri decidono di fornire documentazione supplementare);
- b) al momento della sintesi delle constatazioni preliminari (trasmessa a seguito della visita di audit e della ricezione di informazioni aggiuntive);
- c) successivamente alla trasmissione del progetto di relazione ("osservazioni") alla Commissione. Attualmente tutti i progetti di relazione prevedono un incontro diretto con la Commissione per discutere il progetto di risposta.

¹ La concentrazione dei pagamenti a fine esercizio si verifica tuttora. Nel 2009, ad esempio, la Commissione ha contabilizzato il 33 % della spesa del Fondo sociale europeo nel mese di dicembre.

60. La sintesi delle constatazioni preliminari è una componente delle procedure interne della Corte più che un documento adottato dalla Corte o da una Sezione¹. La Corte ritiene pertanto che non sia appropriato, in linea di massima, inserire nel regolamento finanziario una disposizione come l'articolo 155.

61. Vi sono inoltre significative obiezioni, di carattere pratico, alla proposta della Commissione:

- talvolta una corroborazione più tardiva delle risultanze può essere auspicabile (ad esempio, quando l'informazione viene trasmessa in ritardo dal beneficiario);
- il termine di due mesi e mezzo previsto all'articolo 155, paragrafo 2, per la trasmissione delle risposte alle sintesi delle constatazioni preliminari (che potrebbe arrivare fino a metà agosto) è impraticabile perché troppo lungo e, come osservato al paragrafo 59, non è in linea con le disposizioni in vigore. Potrebbe rendere impossibile disporre della relazione annuale entro il 15 novembre, come prescritto dal regolamento finanziario;
- inoltre non è coerente né con l'attuale articolo 153, paragrafo 2, né con il proposto articolo 153, paragrafo 1. Il progetto di osservazioni della Corte (da trasmettere in giugno) dovrebbe rispecchiare la discussione della sintesi delle constatazioni preliminari (che in applicazione del proposto articolo 155 potrebbe protrarsi sino a metà agosto).

62. Se l'uso delle sintesi delle constatazioni preliminari deve essere regolamentato, occorre innanzitutto imporre alla Commissione l'obbligo giuridico di rispondere, indicando un termine massimo di sei settimane.

¹ Il dispositivo attuale rispecchia il dibattito svoltosi nel contesto del Comitato di contatto, composto dei capi delle Istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea, tra cui il Presidente della Corte (in linea con il disposto del Trattato, in virtù del quale la Corte e le istituzioni nazionali di controllo 'cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza'). La Corte attende di ricevere una risposta entro quattro settimane o, qualora sia possibile, entro un termine più lungo, alle osservazioni da essa espresse ai fini della dichiarazione di affidabilità (DAS). La Corte sarebbe pronta a impegnarsi a trasmettere le sintesi delle constatazioni preliminari concernenti la relazione annuale entro il termine del 1° giugno, stabilito nel proposto articolo 155.

Raccomandazione

63. La Corte raccomanda al Parlamento e al Consiglio di:

- non apportare le modifiche proposte per quanto concerne l'articolo 153, paragrafo 1;
- non inserire nel regolamento finanziario il nuovo testo proposto per l'articolo 153, paragrafo 2;
- non includere nel regolamento finanziario il nuovo articolo 155 proposto.

Relazioni speciali

La proposta della Commissione

64. La Commissione propone di:

- inserire nell'articolo 154 un riferimento alla procedura del contraddittorio;
- apportare alcune modifiche redazionali al testo dell'articolo 154, paragrafo 1;
- includere un nuovo paragrafo per regolare le modalità di presentazione delle relazioni speciali da parte della Corte.

Analisi

65. Come nel caso della relazione annuale, la Corte considera ridondante il riferimento alla procedura del contraddittorio.

66. La seconda delle modifiche, che avrebbero dovuto apportare chiarimenti, appare oscura. Lo scopo perseguito era, probabilmente, l'adozione, da parte della Corte, della versione definitiva della relazione speciale entro un mese dal ricevimento delle risposte in questione. La prassi della Corte prevede, in ogni caso, l'adozione delle relazioni speciali subito dopo la ricezione della versione finale delle risposte fornite dall'istituzione interessata. La Corte è dell'avviso che la presente revisione del regolamento finanziario costituisca una buona opportunità per eliminare questo paragrafo ridondante dall'articolo 154.

67. La proposta relativa al nuovo ultimo comma dell'articolo 154, paragrafo 1, limiterebbe, senza alcun giovamento, la capacità della Corte di produrre relazioni speciali che presentino il massimo valore aggiunto per i lettori. La Corte rivede costantemente le proprie modalità di presentazione delle relazioni e, rispetto alla maggior parte delle Istituzioni superiori di controllo, dà maggior risalto alle risposte fornite dall'entità controllata. A conoscenza della Corte, la maggior parte delle istituzioni nazionali di controllo invita l'entità controllata a commentare il progetto di relazione di cui è oggetto, per poi sintetizzare tali commenti nel testo della propria relazione. Qualora dovessero essere operati dei cambiamenti, la Corte propenderebbe per questa modalità di presentazione.

Raccomandazione

68. La Corte raccomanda al Parlamento e al Consiglio di non accettare le modifiche dell'articolo 154 sopra descritte e di considerare la soppressione del terzo comma dell'articolo 154, paragrafo 1.

Altre questioni inerenti al controllo esterno

69. La terza frase dell'articolo 150, paragrafo 2, [della versione inglese*], si discosta dal testo del trattato in tre punti: i termini "*in conjunction*" sostituiscono i termini "*in liaison*" del trattato; il regolamento finanziario parla di "*audit institutions*" anziché di "*audit bodies*" e i "servizi nazionali" sono descritti come "*responsible*" anziché "*competent*". La Corte raccomanda di utilizzare in questa sezione la terminologia del trattato.

Fondi fiduciari europei (articolo 178)

La proposta della Commissione

70. Il progetto di regolamento finanziario include un nuovo articolo 178, che costituisce la base per la possibile creazione di fondi fiduciari europei, i quali riproporrebbero le modalità operative dei fondi fiduciari della Banca mondiale e delle Nazioni Unite. Essi consentirebbero alla Commissione di gestire i fondi provenienti da altri donatori (oltre a quelli provenienti dal bilancio dell'UE) in un unico fondo. La Commissione propone di depositare questi fondi in un apposito conto bancario e di applicare una trattenuta pari al 7 % per spese di gestione.

* N.d.t.: Le divergenze terminologiche indicate non riguardano la versione italiana del regolamento finanziario.

Analisi

71. La decisione riguardo all'opportunità o meno che la Commissione gestisca dei fondi fiduciari è una questione di natura politica sulla quale la Corte non è interessata a pronunciarsi. La Corte attira tuttavia l'attenzione del Parlamento e del Consiglio sulle questioni attinenti all'amministrazione, ai costi, all'obbligo di rendiconto e all'audit sollevate dalla proposta.

Questioni di carattere amministrativo

72. Se per accogliere i contributi e custodirli fino al loro utilizzo può essere appropriato un apposito conto bancario, l'uso delle donazioni richiede disposizioni diverse. Un fondo fiduciario destinato a rispondere al terremoto di Haiti, ad esempio, dovrebbe sostenere sul posto spese in valuta locale, l'acquisto di forniture e servizi in diverse valute della regione caraibica, nonché l'acquisizione di beni e servizi logistici provenienti dall'UE e da paesi limitrofi europei. Le operazioni dei fondi fiduciari dovrebbero pertanto essere gestite tramite diversi conti bancari e l'intervento di più delegazioni e agenti.

73. La contabilità dei fondi fiduciari costituirebbe quindi un'attività complessa, strettamente connessa ad altre attività contabili. Tale complessità non è riconosciuta nel testo proposto dalla Commissione sull'"apposito conto bancario".

Costi

74. Il progetto di regolamento finanziario consentirebbe alla Commissione di applicare una trattenuta del 7 % sui contributi, per coprire le spese di amministrazione del fondo fiduciario. Secondo quanto appreso dalla Corte, tale percentuale (utilizzata anche nell'ambito dell'Accordo-quadro finanziario ed amministrativo stipulato tra la Comunità europea e l'ONU) rispecchia il limite stabilito per le spese amministrative generali in altri settori di bilancio, piuttosto che una valutazione dei probabili costi supplementari derivanti dalla gestione di un fondo fiduciario.

75. La proposta implica, fra l'altro, che la Commissione, essa stessa donatore, sarebbe autorizzata a imporre il prelievo in questione per gestire il proprio contributo al fondo. La scheda esplicativa descrive l'apposito conto bancario come esterno al bilancio, facendo supporre che la Commissione intenda trattare i trasferimenti al fondo fiduciario come spese di bilancio. La legittimità del prelievo imposto dalla Commissione per gestire i propri fondi non è chiara, né è chiaro se la trattenuta del 7 % applicata per coprire le spese di gestione rappresenti una valutazione fondata dei probabili costi che ne derivano.

Disposizioni relative all'obbligo di rendiconto e all'audit

76. Il progetto di modalità di esecuzione (articolo 231bis) dispone che il fondo fiduciario deve essere consolidato con i conti annuali della Commissione e che nel contesto della procedura di scarico deve essere presentato all'autorità di bilancio un resoconto annuale. Ciascun fondo fiduciario deve essere sottoposto ad almeno tre audit svolti, rispettivamente, dal servizio di audit interno, dalla Corte e da un "revisore esterno indipendente".

77. Queste disposizioni possono essere confrontate con quelle applicabili ai gestori tradizionali di fondi fiduciari. Queste prevedono di norma l'elaborazione di un prospetto consolidato dei fondi fiduciari, sottoposto a un unico audit. Il consolidamento riduce in misura rilevante il costo dell'audit. Nel caso della Banca mondiale, i donatori che desiderano ottenere una garanzia supplementare sui singoli fondi fiduciari incaricano il revisore esterno dell'organo di gestione di espletare un audit, ma devono corrispondere al revisore una commissione a copertura del costo supplementare derivante da tale audit.

Raccomandazione

78. La Corte raccomanda al Parlamento e al Consiglio di valutare appieno l'importanza delle considerazioni sopra esposte nell'esaminare la proposta della Commissione e, qualora venga avallata la proposta di costituire fondi fiduciari europei, di considerare le modalità di elaborazione di un dispositivo solido che consenta al contempo di ottimizzare i costi.

Regolamento finanziario tipo per il partenariato pubblico-privato (articolo 201)

La proposta della Commissione

79. Il progetto di regolamento finanziario comprende un nuovo articolo 201, che costituisce una base per introdurre esplicitamente il concetto di partenariato pubblico-privato (PPP) e per affidarne l'attuazione a un apposito organismo di partenariato pubblico-privato. La proposta prevede l'adozione, da parte della Commissione, di un modello semplificato di regolamento finanziario, che enunci una serie di principi necessari a garantire una sana gestione finanziaria. Questi principi, che traggono ispirazione, in particolare, dal nuovo articolo 57 del progetto di regolamento finanziario, verrebbero inclusi nelle norme finanziarie che dovranno essere adottate dagli organismi dotati di personalità giuridica istituiti mediante un atto di base e incaricati di attuare un PPP ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v).

Analisi

80. In sostanza, il partenariato pubblico-privato è una forma di dispositivo giuridico a lungo termine, di alto valore e spesso complesso. Nella scheda tecnica della Commissione si legge che i partner non considerano le disposizioni dell'attuale regolamento finanziario adeguate. Su questa base (e dopo un'ulteriore analisi), la Commissione ha considerato che, per l'attuazione di un PPP, dovrebbe essere aggiunta alle opzioni esistenti la possibilità di affidarlo ad un apposito organismo di partenariato pubblico-privato.

81. La decisione di affidare o meno a un apposito organismo di partenariato pubblico-privato l'attuazione di un PPP è una questione politica sulla quale la Corte non intende pronunciarsi. Le disposizioni concernenti "un modello semplificato di regolamento finanziario" per gli organismi speciali non prevedono la consultazione della Corte. La Corte ritiene importante che questo documento non limiti in alcun modo la capacità della Corte di controllare l'impiego dei fondi dell'UE.

Raccomandazioni

82. La Corte raccomanda che i termini "previa consultazione della Corte dei conti" siano aggiunti alla seconda frase dell'articolo.

Finanziamento di acquisizioni immobiliari (articolo 195, paragrafo 3, quarto comma)

83. La Corte non ha commenti da formulare su questa proposta.

Disposizioni finali

84. La Corte non ha commenti da formulare sul suggerimento di natura procedurale espresso dalla Commissione.

Questioni cui non è stato dato rilievo dalla Commissione nella relazione

85. La Corte desidera attirare l'attenzione del Parlamento e del Consiglio su quattro questioni non sottoposte alla sua attenzione nella relazione della Commissione: la liquidazione dei prefinanziamenti (articolo 87), le responsabilità del contabile (articolo 134), l'audit delle agenzie (articolo 200, paragrafo 4) e la proliferazione degli obblighi di relazione in tutto il regolamento finanziario.

Liquidazione dei prefinanziamenti (articolo 87)

La proposta della Commissione

86. Negli ultimi anni si sono registrati, in alcuni settori di bilancio, livelli molto elevati di mancata liquidazione dei prefinanziamenti. La proposta della Commissione risponde a questo problema.

Analisi

87. La Commissione propone, *inter alia*, l'aggiunta di un nuovo paragrafo 4 all'articolo 87, in virtù del quale l'ordinatore competente è tenuto a liquidare "periodicamente" i prefinanziamenti, senza menzionare affatto con quale frequenza. Non è certo che la modifica proposta consenta di raggiungere l'obiettivo perseguito.

Raccomandazione

88. La Corte raccomanda al Parlamento europeo e al Consiglio di considerare un rafforzamento di tale disposizione, ad esempio facendo riferimento al fatto che è auspicabile evitare un eccessivo accumularsi di pagamenti non liquidati e/o consentendo solo un unico pagamento di prefinanziamento.

89. La Corte sottolinea che dovrebbe essere possibile per la Commissione affrontare il problema dell'alto livello di prefinanziamenti non liquidati prima che il regolamento finanziario venga modificato. La Corte suggerisce che la Commissione fissi un obiettivo per la riduzione di tale livello e che monitori i progressi compiuti attraverso le relazioni annuali di attività.

Rendiconto e contabilità (Titolo IX della parte prima)

Proposta della Commissione

90. Le proposte della Commissione semplificano e riducono il testo sulla rendicontazione e apportano alcune modifiche alla data stabilita per la presentazione dei vari documenti di informazione finanziaria.

Analisi

91. La Corte accoglie con favore la semplificazione del testo attuale di questo titolo. Essa ritiene, tuttavia, che sarebbe utile cogliere l'occasione per indicare chiaramente la responsabilità del contabile della Commissione nel garantire la corretta compilazione dei conti dell'istituzione. Lo scopo non è quello di apportare modifiche sostanziali: all'atto pratico i conti sono compilati, sotto tutti gli aspetti rilevanti, secondo le norme contabili riconosciute a livello internazionale per il settore pubblico. Vi è tuttavia un margine di miglioramento possibile in termini di maggior chiarezza.

92. La Corte suggerisce una modifica all'articolo 134 per specificare che i conti devono essere redatti conformemente alle "norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico" (secondo la formulazione dell'articolo 143), consentendo però al contabile di deviare dalla norma per garantire una presentazione fedele. In questo modo il contabile è autorizzato ad optare per un trattamento diverso da quello prescritto dalle norme applicabili solo laddove ciò sia necessario ai fini di una presentazione veritiera e corretta. Egli dovrebbe quindi spiegare di avere disapplicato la norma e indicare (nelle note ai conti) come sarebbero stati diversi i rendiconti finanziari se fossero state applicate le norme suddette.

Raccomandazione

93. La Corte raccomanda al Parlamento europeo e al Consiglio di considerare, nell'esaminare le proposte della Commissione per questa parte del regolamento finanziario, l'aggiunta di un chiarimento in linea con quanto sopra suggerito.

Regolamenti finanziari delle agenzie e degli altri organismi istituiti in virtù del trattato (articolo 200, paragrafo 4)*Proposta della Commissione*

94. La Commissione ha proposto un nuovo articolo 200, paragrafo 4, che riguarda l'audit delle agenzie dell'UE. In base a tale articolo, le relazioni annuali specifiche redatte dalla Corte sulle agenzie si baseranno sul lavoro svolto da revisori del settore privato designati dalle singole agenzie. Vi è una certa ambiguità circa l'intento esatto della proposta: la prima frase fa riferimento alla legittimità e alla regolarità delle entrate e delle spese, la seconda ai conti.

Analisi

95. La proposta della Commissione potrebbe costituire una base per inquadrare meglio l'audit delle agenzie. Il ricorso a revisori del settore privato serve per formulare un giudizio sull'affidabilità dei conti. La Corte condivide il punto di vista della Commissione secondo cui dovrebbe poter fare affidamento sul lavoro di un revisore esterno indipendente, adeguatamente designato, riguardo al giudizio da emettere sull'affidabilità dei conti dell'agenzia.

96. La questione è più complicata per quanto concerne la legittimità e la regolarità, dove i requisiti stabiliti dalla normativa UE si discostano maggiormente dal lavoro di audit convenzionale svolto dai revisori del settore privato. A parere della Corte, il modus operandi più appropriato consisterebbe nell'incaricare il revisore esterno indipendente designato di applicare le "procedure convenute" in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di assunzioni, per selezionare un campione "convenuto" di procedure di appalto e di assunzione e sottoporlo a una serie di verifiche "convenute". A questo punto la Corte formulerebbe il proprio giudizio, basato sull'esito delle verifiche, in merito alla legittimità e alla regolarità dei conti dell'agenzia.

97. La Corte suggerisce pertanto che sarebbe opportuno contemplare la sua partecipazione alla selezione dei revisori provenienti dal settore privato, che dovrebbe spettare ad essa la proprietà della documentazione di audit nonché la decisione finale di rinunciare, qualora lo ritenesse necessario, ai servizi di un revisore del settore privato. Poiché il giudizio di audit è il giudizio della Corte e tale rimarrebbe, la Corte dovrebbe esercitare un controllo totale su qualsiasi lavoro di audit commissionato a terzi.

98. La revisione della proposta nel senso sopra indicato permetterebbe alla Corte di continuare ad adempiere al proprio mandato in maniera efficace sotto il profilo dei costi, a fronte di un numero crescente di agenzie ed organismi.

Raccomandazione

99. La Corte raccomanda che la proposta della Commissione venga adottata, previa esecuzione delle seguenti modifiche:

- a) l'approvazione della Corte deve costituire una condizione previa alla designazione da parte dell'agenzia di un revisore proveniente dal settore privato. La Corte deve accertarsi che sia stata esperita una procedura di gara appropriata, che la società di revisione scelta sia sufficientemente competente e indipendente e che il costo dell'audit proposto sia ragionevole. La Corte prescrive la stipula di un contratto tipo contenente le clausole relative alle procedure convenute riguardo alla legittimità e alla regolarità delle spese;
- b) la Corte non dovrebbe essere tenuta a fare completamente affidamento sul lavoro di terzi. Essa deve poter svolgere qualsiasi procedura di audit ritenga necessaria ai fini dell'espressione di un giudizio. Inoltre, i termini "si basa" dovrebbero essere sostituiti dai termini "può essere basato" affinché la Corte non venga privata, dal regolamento finanziario, del suo potere discrezionale. Sul piano giuridico, la formulazione deve consentire alla Corte di basarsi sul lavoro di terzi senza costringerla a farlo;
- c) la missione del revisore del settore privato dovrebbe includere la comunicazione alla Corte del giudizio del revisore esterno sull'affidabilità e lo svolgimento di una serie di procedure convenute per quanto concerne la legittimità e la regolarità. Si propone di modificare leggermente il testo per riflettere la missione proposta.

100. Oltre a questi punti, la Corte propone una piccola aggiunta all'articolo 200, paragrafo 1, volta a garantire che la Corte continui ad essere consultata prima dell'adozione di un modello di regolamento finanziario per le agenzie e gli altri organismi.

Obblighi in materia di presentazione di relazioni

101. Il regolamento finanziario prevede la presentazione di una serie di relazioni da parte della Commissione. Gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione del bilancio (articolo 132) derivano dalle norme internazionali. Il regolamento finanziario impone altri obblighi in materia di presentazione di relazioni, quali la relazione annuale di attività dell'ordinatore (articolo 63, paragrafo 9) e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio (articolo 133). Il trattato prevede ora anche una relazione di valutazione annuale sulle finanze dell'Unione (articolo 318 TFUE).

102. Senza rimettere in questione il valore di queste relazioni, la Corte suggerisce che il Parlamento europeo e il Consiglio potrebbero invitare la Commissione a considerare se sia possibile semplificare e consolidare le relazioni, tenendo conto delle necessità degli utenti.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 21 ottobre 2010.

Per la Corte dei conti



Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente

Il presente parere riveduto è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, il 25 gennaio 2011.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente

Allegato

Testo modificato dalla Commissione	Suggerimento della Corte
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica</p> <p>Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto secondo le modalità seguenti:</p> <p>a) le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e devono essere utilizzate integralmente fino al completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinate. Le entrate con destinazione specifica esterne riscosse nell'ultimo anno del programma o dell'azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell'azione seguente;</p> <p>b) le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base, o in circostanze eccezionali debitamente giustificate. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti devono essere utilizzati in via prioritaria.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica</p> <p>Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto secondo le modalità seguenti:</p> <p>a) le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e devono essere utilizzate integralmente fino al completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinate. Le entrate con destinazione specifica esterne riscosse nell'ultimo anno del programma o dell'azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell'azione seguente.</p> <p>b) le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, salvo diversamente specificato nel pertinente atto di base, o in circostanze eccezionali debitamente giustificate. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti devono essere utilizzati in via prioritaria.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 87</i> Tipi di pagamenti</p> <p>[...]</p> <p>4. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 87</i> Tipi di pagamenti</p> <p>[...]</p> <p>4. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente <u>secondo modalità e una frequenza sufficienti per evitare importi eccessivamente elevati di prefinanziamenti non liquidati</u>. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).</p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 134</i> Norme relative alla contabilità</p> <p>Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 devono rispettare le norme contabili adottate dal contabile della Commissione e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.</p> <p>I conti di bilancio di cui all'articolo 132 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Essi forniscono un'immagine fedele dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 134</i> Norme relative alla contabilità</p> <p><u>Il contabile della Commissione adotta le norme che consentono di applicare le norme contabili riconosciute a livello internazionale per il settore pubblico. Il contabile può discostarsene se lo ritiene necessario per fornire un'immagine fedele degli elementi dell'attivo e del passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa. Laddove il contabile della Commissione si discosta dalle norme, lo segnala, quantificandone l'impatto nelle note agli stati finanziari.</u></p> <p>Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 devono rispettare le norme contabili adottate dal contabile della Commissione e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.</p> <p>I conti di bilancio di cui all'articolo 132 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Essi forniscono un'immagine fedele dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 153</i> Relazione annuale della Corte dei conti</p> <p>1. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e entro il 1° giugno alle altre istituzioni e organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.</p> <p>2. Dopo la conclusione della procedura in contraddittorio le istituzioni o gli organismi interessati inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni e organismi inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 153</i> Relazione annuale della Corte dei conti</p> <p>1. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e <u>alle istituzioni interessate</u> e entro il 4° <u>30</u> giugno alle altre istituzioni e organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre <u>30 settembre</u>. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.</p> <p>2. Dopo la conclusione della procedura in contraddittorio le istituzioni o gli organismi interessati inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni e organismi inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.</p>

<i>Articolo 154</i>	<i>Articolo 154</i>
<p style="text-align: center;">Relazioni speciali della Corte dei Conti</p> <p>1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.</p> <p>L'istituzione o l'organismo interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte alle suddette osservazioni.</p> <p>Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.</p> <p>Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.</p> <p>La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni o degli organismi interessati alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa</p>	<p style="text-align: center;">Relazioni speciali della Corte dei Conti</p> <p>1. La Corte dei conti comunica trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.</p> <p>L'istituzione o l'organismo interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte alle suddette osservazioni.</p> <p>Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.</p> <p>Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.</p> <p>La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni o degli organismi interessati alle sue osservazioni siano pubblicate <u>accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa assieme alla relazione.</u></p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 200</i></p> <p style="text-align: center;">Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 200</i></p> <p style="text-align: center;">Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom</p>
<p>1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio in virtù di un atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento.</p> <p>Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme previsti dal presente regolamento.</p> <p>I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Questa eccezione non può riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi.</p> <p>[...]</p> <p>4. Salvo disposizione contraria dell'atto di base che istituisce un organismo di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e spese di tale organismo prima che i suoi conti vengano consolidati con quelli della Commissione. Questo esame si basa su una relazione di revisione contabile redatta da un revisore esterno indipendente designato dall'organismo e il cui compito è verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 del presente regolamento.</p>	<p>1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio in virtù di un atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento, <u>previa consultazione della Corte dei conti.</u></p> <p>Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme previsti dal presente regolamento.</p> <p>I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Questa eccezione non può riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi.</p> <p>[...]</p> <p>4. Salvo disposizione contraria dell'atto di base che istituisce un organismo di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e spese di tale organismo prima che i suoi conti vengano consolidati con quelli della Commissione. Questo esame si basa su una relazione di revisione contabile redatta da un revisore esterno indipendente designato dall'organismo e il cui compito è verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 del presente regolamento.</p> <p><u>4. Ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 designa, mediante contratto e previa approvazione della Corte dei conti, un revisore indipendente incaricato di verificare la conformità dei conti dell'organismo all'articolo 134 del presente regolamento e di analizzare, sotto la guida della Corte dei conti, la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dello stesso. La Corte dei conti esamina la relazione stilata dal suddetto revisore indipendente e, oltre ad espletare eventuali altre procedure da essa ritenute necessarie, può basarsi sulla relazione del revisore indipendente per formulare il proprio giudizio.</u></p>

<p style="text-align: center;"><i>Articolo 201</i></p> <p style="text-align: center;">Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato</p> <p>Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v), adottano il proprio regolamento finanziario.</p> <p>Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, ed essere fondati sull'articolo 57 e un modello di regolamento finanziario adottato dalla Commissione con atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 201</i></p> <p style="text-align: center;">Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato</p> <p>Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v), adottano il proprio regolamento finanziario.</p> <p>Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, ed essere fondati sull'articolo 57 e un modello di regolamento finanziario adottato dalla Commissione con atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204, <u>previa consultazione della Corte dei conti.</u></p>
--	---